

Prot. n. 1280/2020/AR/E del 15/6/2020

**DCO 193/2020/R/COM**  
**EVOLUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE DELIBERAZIONI**  
**DELL'AUTORITÀ 116/2020/R/COM, 149/2020/R/COM E 192/2020/R/COM**  
**ADOPTATE PER VIA DELL'EMERGENZA COVID-19**

**OSSERVAZIONI GENERALI**

Utilitalia esprime le proprie osservazioni in merito alla consultazione in oggetto, relativa agli orientamenti dell'Autorità finalizzati a disciplinare le modalità e le tempistiche di versamento a saldo, da parte degli utenti del trasporto di energia elettrica e della distribuzione del gas naturale, degli ammontari fatturati dai distributori e non pagati ai sensi della delibera 116/2020/R/com, nonché a regolare il versamento, da parte dei distributori, degli ammontari destinati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e al Gestore dei servizi energetici (GSE).

Si esprime una sostanziale condivisione nei confronti degli obiettivi della consultazione, anche in considerazione del fatto che la necessità di assicurare un riordino del gettito a favore delle imprese risulta particolarmente urgente ai fini del necessario equilibrio economico-finanziario degli operatori infrastrutturali e del sistema energetico nel suo complesso. A tal fine si ritiene essenziale che tutte le partite relative ai pagamenti parziali dei venditori ai DSO si chiudano entro il 31.12.2020.

In linea generale si concorda con la possibilità di offrire ai venditori diverse soluzioni ai fini del saldo definitivo degli insoluti maturati.

Con riferimento alla specifica proposta per il settore elettrico, di anticipazione del meccanismo di compensazione che dovrà essere definito, a favore degli utenti del trasporto, in esito al procedimento avviato con delibera 109/2017/R/eel, si apprezza la volontà di realizzare una regolazione anticipata di tale aspetto di particolare interesse per le imprese di vendita. Tuttavia, tenuto conto che il citato processo risulta in una fase interlocutoria, non ancora in grado di esprimere piena condivisione delle modalità e dei requisiti previsti, si paventano potenziali difficoltà gestionali tra l'anticipazione in oggetto ed il futuro meccanismo a regime, con conseguenti aggravii nella gestione dei vari flussi di cassa. Peraltro, il meccanismo di anticipazione proposto non sembra considerare pienamente la fattispecie di venditori che, pur avendo ravvisato insoluti dai loro clienti finali, potrebbero avere comunque versato interamente gli oneri generali loro addebitati dai distributori, senza averli ancora pienamente riscossi dai rispettivi clienti finali. Quale soluzione ottimale, si auspica la ripresa dei lavori dello specifico

Prot. n. 1280/2020/AR/E del 15/6/2020

Tavolo Tecnico Esazione Oneri Generali di Sistema istituito dall'Autorità al fine di addivenire celermente ad una soluzione condivisa ed univoca in materia di OGdS.

Si esprimono perplessità sulle modalità di recupero, da parte dei distributori elettrici, tramite il meccanismo di reintegro previsto dalla delibera 50/2018, della quota di fatturato incassata, per i mesi di vigenza della delibera 116/2020/R/com, qualora compresa tra il 70% e l'80%. In tal modo, le imprese distributrici che, in osservanza della delibera stessa, hanno anticipato comunque il versamento per importi pari all'80% del fatturato, recupererebbero le differenze rispetto a quanto effettivamente incassato, non prima della fine del 2021, sopportando quindi significative esposizioni finanziarie. Essendo, secondo quanto proposto dal documento, i distributori tenuti a versare a CSEA e GSE gli ammontari incassati in ritardo dai venditori senza poterli trattenere a compensazione della quota comunque anticipata in precedenza (80%), si profila una situazione di prolungata esposizione finanziaria.

Si segnala inoltre l'opportunità di confermare che le quote superiori al limite minimo versate a CSEA e GSE ma eventualmente non incassate dai distributori (che pertanto non hanno esercitato la facoltà dei punti 5.1 e 5.1.bis della del. 116/2020/R/com), potranno essere regolarmente recuperate attraverso il meccanismo della delibera 50/2018 senza alcuna particolare deroga. In proposito, si chiede conferma del fatto che nell'istanza di ammissione al meccanismo di reintegro 50/2018, in base a quanto previsto dal punto 2.3.6 del DCO in oggetto, il DSO possa includere gli OGdS non incassati dal venditore ma correttamente versati a CSEA e GSE, anche se eccedenti il sopra menzionato limite minimo.

Si riportano di seguito le osservazioni specifiche in merito agli spunti della consultazione.

#### **OSSERVAZIONI SPECIFICHE**

Q1. Si considera correttamente tratteggiato il meccanismo per il saldo degli ammontari non versati ai sensi delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 adottate dall'Autorità?

Q2. Si considera correttamente individuata la forchetta di percentuali indicata quale quota massima da riconoscere come anticipazione del "Meccanismo Pregresso OGdS"?

R1. Si concorda con la possibilità che i venditori possano scegliere di sanare l'insoluto ricorrendo ad un pagamento unico oppure ad un piano rateale. Con riferimento all'ipotizzata anticipazione del meccanismo di riconoscimento pregresso OGdS, si reputerebbe più opportuno procedere con un celere completamento dei lavori già avviati al fine di definire il meccanismo a regime, per applicarlo con la necessaria uniformità anche al periodo emergenziale. A livello procedurale, si suggerisce che vengano definite modalità, tempistiche e contenuti standard in merito alle comunicazioni tra distributori e venditori, nonché di chiarire se il meccanismo di saldo degli

Prot. n. 1280/2020/AR/E del 15/6/2020

insoluti proposto in consultazione si applichi a tutti i venditori che abbiano effettuato pagamenti parziali, a prescindere dal fatto che sia stato comunicato al DSO.

R2. Si ritiene non vi siano elementi sufficientemente esaurienti per valutare la correttezza della forchetta di percentuali proposta ai fini della quota massima da riconoscere ai venditori. Ricordando l'urgente necessità di prevedere meccanismi di recupero degli OGdS anche per i venditori, come peraltro espresso dalla delibera 109/2017/R/eel, il riconoscimento dovrebbe comunque rispondere ad un'adeguata e proporzionale compensazione rispetto all'eventuale mancato incasso dai clienti finali, tenendo conto di comportamenti basati su criteri di efficienza e di minimizzazione degli insoluti.

Q3. Si ritengono correttamente individuate le modalità e le tempistiche di versamento alla CSEA e al GSE degli ammontari per Oneri generali di Sistema?

Q4. Per il solo settore elettrico, si condividono i criteri orientati alla semplificazione procedurale tratteggiati per il meccanismo di versamento degli ammontari per oneri generali di sistema oggetto di rateizzazione incassati dagli utenti e dell'eventuale reintegro in favore delle imprese distributrici?

R3. Si ritiene necessario tenere conto di quanto anticipato dalle imprese di distribuzione al fine di adempiere alle disposizioni della delibera 116/2020/R/com relativamente alle varie percentuali minime di OGdS che le imprese stesse sono state tenute a versare a CSEA e GSE, con riferimento alle fatture di trasporto di energia elettrica e di distribuzione del gas naturale con scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno.

R4. Come argomentato in premessa, per quanto riguarda il settore elettrico, il ricorso al meccanismo di reintegro previsto dalla delibera 50/2018, qualora la quota incassata del fatturato per OGdS nei mesi di vigenza della deliberazione 116/2020/R/com sia compresa tra il 70% e l'80% del fatturato (ovvero nel caso in cui, nel periodo di cui alla delibera 116/2020/R/com, l'impresa abbia complessivamente incassato dai venditori un ammontare inferiore rispetto a quanto essa stessa abbia versato con riferimento ai punti di prelievo in bassa tensione), non rappresenterebbe la modalità ottimale di recupero di tali oneri, per via dei tempi di recupero relativamente lunghi e per la conseguente esposizione finanziaria. Peraltro, la stessa modalità richiederebbe ulteriori approfondimenti in merito alle procedure ed ai requisiti di accesso. Si segnala inoltre che, nel caso in cui i distributori abbiano versato a CSEA e GSE la totalità degli OGdS fatturati, inclusa la quota parte di OGdS non ancora versata dai venditori ma che dovrebbe essere oggetto di compensazione ai sensi del paragrafo 2.2.5, è necessario garantire ai distributori stessi la neutralità con riferimento alle partite economiche relative alla menzionata compensazione. Si richiede quindi di prevedere la necessaria modalità di restituzione a favore dei distributori aventi diritto.

Prot. n. 1280/2020/AR/E del 15/6/2020

Q5. Si ritiene condivisibile l'intervento prospettato a tutela delle imprese che hanno beneficiato nel periodo di vigenza della deliberazione 116/2020/R/com della specifica deroga correlata al giudizio di rating?

R5. Pur comprendendo le motivazioni emergenziali poste alla base della proposta di prevedere che, nel caso in cui si verifichi nei confronti di un utente, un declassamento del giudizio di rating motivato dal contesto congiunturale connesso all'epidemia da COVID-19, continui ad operare il livello minimo di rating provvisoriamente ammesso, di cui gli utenti hanno beneficiato nella vigenza della delibera 116/2020/R/com, si ravvisa comunque il rischio che un eccessivo protrarsi di tale misura possa determinare conseguenze negative nei confronti dei sistemi di garanzie dei servizi di trasporto di energia elettrica e di distribuzione del gas naturale, i quali, specialmente nell'attuale contesto, necessiterebbero di un rafforzamento generale rispetto ai livelli di affidabilità degli utenti. Un'ulteriore criticità si riscontra nel fatto che, nell'ipotesi considerata, il distributore sarebbe chiamato a dover valutare se il rating del venditore risulti declassato proprio in conseguenza del contesto congiunturale connesso all'emergenza sanitaria da COVID-19. A tal proposito è importante chiarire che il DSO non ha le competenze per accertare le motivazioni sottostanti il declassamento del rating, pertanto si necessiterebbe di criteri oggettivi a supporto degli accertamenti, il cui onere dovrebbe ricadere in capo a soggetti terzi.